

(N 71)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 1948**

### Modifiche alle indennità dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 18 dicembre 1946, n. 687, sono state aumentate, con decorrenza dal 1° luglio 1945, le indennità spettanti ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

Tale aumento, se poteva essere giudicato equo rispetto all'epoca in cui fu emanato il provvedimento, risulta oggi assolutamente inadeguato e pertanto, ravvisandosi necessario apportare ulteriori modifiche alle indennità dovute ai componenti dei suddetti Tribunali alle acque, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Con esso si propone di assegnare ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale Superiore delle Acque una indennità mensile fissa, nella misura uguale a quella della indennità di carica prevista dal decreto

legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, per i magistrati, in sostituzione del gettone di presenza di L. 90 a seduta e dell'indennità annua attualmente spettante al Presidente (L. 18.000) al Presidente aggiunto (L. 15.000) e ai giudici del Tribunale Superiore (L. 12.000).

L'indennità mensile che si propone di concedere ammonterà a:

L. 6.000	per il grado	3°
» 4.800	»	» 4°
» 3.800	»	» 5°
» 2.900	»	» 6°, 7° e 8°
» 2.300	»	» 9°
» 1.500	»	» 10° e 11°

Per ragioni di equità, si propone che l'indennità in questione decorra dal 1° gennaio 1947.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è assegnata, in relazione al proprio grado, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, una indennità mensile fissa, esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del 12 % di cui al regio decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491, nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti modificativi di detto decreto.

Sono abrogati il IV comma dell'articolo 138 ed il VII comma dell'articolo 139 del testo unico delle disposizioni di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto legislativo 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 687.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.